

III.

Motuproprio del 20 aprile 1789 sul ristabilimento della Riforma

MOTUPROPRIO¹

SUA ALTEZZA REALE essendo stata dettagliatamente informata come per mezzo di Rescritti, Ordini, Lettere, ed altri Atti sono accadute diverse variazioni, e deviazioni in ampliamento, restrizione, o nuova opposta Disposizione ai Regolamenti comunitativi pubblicati sullo stabilimento della Tassa di Redenzione, Comanda che sia annullato, e per annullato si abbia tutto ciò che fosse stato come sopra ordinato relativamente alla Legislazione Comunitativa, ed agli Interessi, Diritti, o servizio delle Comunità in generale, o alcuna di esse in particolare, come viene espresso nelle seguenti Classi.

Prima di Tutti quelli Ordini, ed Atti, i quali abbiano operato aggravio di Spese, o Contribuzioni continove, o perpetue senza corresponsività sopra alle Comunità, oltre a quanto dovevano sopportare le Comunità medesime in ordine ai Regolamenti predetti.

In questa Classe non si comprenderanno le Deliberazioni delle preaccennate Comunità, che possono moderarle come stimeranno bene, e neppure le spese che per una sola volta abbiano sofferte per oggetti momentanei, quantunque non fossero adesso pienamente consumati nella loro esecuzione.

Seconda Quelli che hanno operate limitazioni, o restrizioni alle facoltà generalmente, o particolarmente conferite dai Regolamenti alle Magistrature Comunitative nell'esercizio delle incumbenze loro commesse.

¹ *Motuproprio del 20 aprile 1789, in Bandi, e ordini, cit., vol. XIV.*

Terza Quelli che ingiungendo nuove incumbenze alle Magistrature suddette, loro Residenti, o loro Uffiziali, non si adattano alla Costituzione Comunitativa creata dai Regolamenti, o alle qualità dei Residenti, ed Uffiziali nei caratteri, e requisiti voluti dai Regolamenti istessi.

Per poter dare un preciso, e stabile provvedimento su questo punto in forma, che per qualche circostanza particolare, alcuna Comunità non resti esclusa, o senza goderne gli effetti, Vuole S.A.R. che a tutte le Comunità sia permesso di rappresentare dentro al termine di tre Mesi, e chiedere quali Ordini, o altri Atti sopprimersi, revocarsi, o moderarsi per meglio conseguire la restaurazione dei Regolamenti da per tutto.

Quarta Quelli, in vigore dei quali le Magistrature Comunitative, o i loro Uffizj, e Funzioni vengano posti in qualunque nuova dipendenza dall'ispezione o autorità dei Giudicenti, oltre a quanto dispongono i Regolamenti Comunitativi circa alli Partiti di spese straordinarie, alla validità dei quali viene prescritto l'intervento del rispettivo Giudicante, con facoltà di sospendere il Partito.

Quinta Quelli per i quali sono state variate le Disposizioni dei Regolamenti Comunitativi, rispetto ai termini, o modi assegnati per i Divieti alli Uffizj di Residenza, o di Servizio delle Comunità, intendendo, e volendo che in questa materia si osservino i Regolamenti predetti, senza fare uso delle restrizioni, o ampliamenti emanate posteriormente.

Ma rispetto agli Ebrei, ed agli Accattolici, Vuole S.A.R. che a tutti gli effetti della Costituzione Comunitativa risultante dai Regolamenti, sieno considerati, e trattati come tutti gli altri Sudditi, e Comunisti, salvo che possano senza pena di rifiuto recusare gli Uffizi, e senza pena di appuntatura astenersi dall'intervenire alle funzioni di Chiesa, cui devono assistere le rispettive Magistrature Comunitative, o Civiche.

E Vuole parimente S.A.R. che rispetto alla Comunità di Livorno, non s'intenda perciò fatta innovazione alcuna da quanto dispone il Regolamento della medesima circa alla Nazione Ebraica, ed Accattolici.

Si riserva la prefata A.S.R. di provvedere separatamente a quanto può interessare le Comunità, l'accolto dato loro per il mantenimento delle Strade Regie, e parimente l'esecuzione del Motuproprio del dì 8 Novembre 1786, concernente i Fiumi, Fossi, Argini, Scolii, ed incumbenze relative a questi oggetti date ai Giudicenti.

Parimente sopra i diversi Ordini dati circa all'Affrancazione dei Livelli.

Particolarmente rispetto alle Comunità del Contado Fiorentino sarà regolata a parte la materia della correzione, e rettificazione delle Poste di Decima.

Specialmente per la Comunità di Firenze, attese le particolari sue circostanze, ed oggetti che la riguardano, Vuole S.A.R. che la Comunità medesima gli rappresenti ciò che, oltre a quanto sopra, stimi giovevole per restituire al suo Regolamento Comunitativo la primitiva attività ec., ed espressamente perciò che concerne il servizio dei Lastrici, di Strade, Fogne, ed altri oggetti di Fabbriche pubbliche, non meno che perciò che riguarda i diversi aggravii di Spese, o Sussidi imposti alla Comunità suddetta dopo il suo Regolamento.

Per tutto ciò che concerne i Monti Pij aggregati alle Comunità con il Motuproprio del dì 13 Febbraio 1781 Vuole, che fermo stante quanto si dispone nel medesimo, si abbiano per annullati tutti gli Ordini, Istruzioni, e Regolamenti posteriori che in qualunque maniera limitassero alle Comunità le facoltà loro concesse dall'istesso Motuproprio, e specialmente per l'elezione degl'Impiegati nei Monti, e per promuovere l'abolizione dei Monti suddetti.

Si riserva parimente di provvedere a ciò che meglio convenga per le Comunità dello Stato di Siena, che attese le loro circostanze esigono considerazioni particolari.

Il Soprassindaco in Firenze, ed il Provveditore dell'Ufficio dei Fossi di Pisa relativamente alle Comunità comprese nei loro rispettivi Dipartimenti parteciperanno gli Ordini, ed Istruzioni occorrenti per il puntuale, ed esatto adempimento di quanto sopra, e saranno solleciti di farsi render conto dai Cancellieri Comunitativi, che in ciascuna Comunità siano state fatte le Operazioni opportune all'esecuzione dei presenti Ordini, di che devono essi, come Soprintendenti ai suddetti Dipartimenti rispondere in ogni occasione a S.A.R.

Vengono parimente incaricati i suddetti Soprintendenti di rappresentare alla medesima R.A.S. quali altre Deviazioni dai Regolamenti Comunitativi scuoprissero accadute oltre a quelle contemplate nelle soprascritte Disposizioni, e trovandole degne di ulteriori provvedimenti ne faranno prontamente la proposizione, al quale effetto vien loro assegnato il termine di tre Mesi, subito ispirato il quale dovranno rappresentare se i Regolamenti suddetti sieno di fatto ripristinati, e praticati a forma di quanto sopra è stato prescritto.

E qualora i predetti Soprintendenti giudicassero espediente di rifondere, e ricomporre la vegliante Istruzione per i Cancellieri Comunitativi emanata nel 1779 sul piede degli Ordini fino allora dati, Vuole S.A.R. che procedendo di concerto tra di loro gli proponano una nuova Istruzione adeguata alle presenti Disposizioni, con indicarvi anche, quando lo stimino opportuno, la Data, e contenuto degli Ordini, ed altri Atti referibili alle Classi sopraindividuate, secondo le quali vengono aboliti, di modo tale che il pubblico trovi sicurezza, e soddisfazione, e le Comunità non incontrino nuovi disturbi, né dubbiezze nelle loro Risoluzioni.

L'esecuzione di quanto viene come sopra ordinato dovrà avere il suo effetto nelle rispettive Comunità al principio della prossima nuova loro Annata Economica, e sarà in facoltà del Soprassindaco, e del Provveditore dell'Ufficio dei Fossi rispettivamente il prorogarla per intera Annata ulteriore, e non più, né meno, qualora alcuna Comunità con sua legittima Deliberazione ne facesse istanza a comodo di sue particolari circostanze.

Dato li 20 Aprile 1789.

PIETRO LEOPOLDO.

V. ANTONIO SERRISTORI
ALESSANDRO PONTENANI.

